

Sigla FLS/GC - 9 SET 2021

prot. n. 12376

dipendedanoi@pec.dipendedanoi.it

Spett.le

Associazione "Dipende da Noi"
via Gabriele D'Annunzio 35
62012, Civitanova Marche (MC)

Oggetto: diffamazione aggravata a mezzo stampa. Diffida e messa in mora.

Si formula la presente in nome e per conto della Società Marche Multiservizi Spa, destinataria, da parte dell'Associazione in indirizzo tramite il proprio Coordinamento provinciale di Pesaro e Urbino, di una campagna di stampa gravemente diffamatoria, messa in atto tramite gli articoli diffusi sulla stampa locale, sia cartacea che on line, nonché tramite post pubblicati nel vs. profilo Facebook tra la fine del mese di Maggio ed il mese di Agosto 2021.

Nel contesto della critica svolta da Codesta Associazione nei confronti della proposta sostenuta da Marche Multiservizi in merito all'ipotesi di realizzazione di un invaso nella zona dell'Alto Candigliano, infatti, venivano diffuse notizie inveritiere e gravemente lesive dell'immagine e della reputazione di Marche Multiservizi, che veniva accusata, contro ogni evidenza documentale, di non assicurare un'adeguata manutenzione dei servizi idrici.

Le informazioni diffuse dall'Associazione in indirizzo sono palesemente inveritiere e fuorvianti sotto diversi profili.

In primo luogo, perché non tengono conto del fatto che il servizio idrico è un'attività caratterizzata da una regolazione che si esplica in due livelli: quello nazionale, tramite ARERA, e quello locale tramite ATO. Il rapporto tra quest'ultima ed il Gestore sono definiti in apposita Convenzione, (disponibile sul web della predetta autorità al link <http://www.ato1acqua.marche.it/atomarchen1/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/88>).

Il ruolo del Gestore è quello di formulare proposte al fine di risolvere e, soprattutto, prevenire le criticità che caratterizzano il servizio. Le decisioni in merito alla determinazione e all'impiego della tariffa vengono adottate unicamente in sede ATO, dagli Enti locali che la compongono.

Ne consegue che, contrariamente a quanto si sostiene negli articoli in esame, non soltanto il Gestore ha un ridotto margine di discrezionalità nell'esecuzione degli interventi programmati, ma ha anche il dovere di rendicontare all'Autorità l'esecuzione delle opere entro la tempistica fissata da quest'ultima. Ne deriva che qualora il Gestore omettesse di comunicare i dati sull'attività svolta e/o di rispettare il Piano degli investimenti rischierebbe la comminazione delle penali stabilite all'art. 21 della Convenzione di regolazione.

In secondo luogo, perché le notizie da Voi diffuse sono contraddette dai dati ufficiali pubblicati dalle Autorità di regolazione nazionale (ARERA) e territoriale (ATO) del servizio idrico integrato, agevolmente reperibili sul web che, pertanto, sarebbe stato onere e dovere dell'Associazione verificare e controllare.

Arera, infatti, ha recentemente ultimato la fase di ricognizione e raccolta dati in merito allo stato dei servizi idrici a livello nazionale, dando conto dell'esito dell'indagine nella Relazione Annuale 2020, agevolmente reperibile al seguente link: https://www.arera.it/it/relaz_ann/20/20.htm.

Ivi si legge che dal 1 gennaio 2018 Arera ha introdotto la regolazione della qualità dei livelli di servizio per gli aspetti tecnici con un approccio che considera le condizioni specifiche dei diversi contesti al fine di individuare stimoli corretti ed efficaci per promuovere benefici a favore degli utenti dei diversi servizi.

Il modello di regolazione individuato sviluppa, in particolare, la selettività, la corrispettività, l'effettività, la premialità, la gradualità e la stabilità.

Tale modello, definito in esito ed in continuità con l'ampia consultazione effettuata (dco 562/2017/R/idr e 748/2017/R/idr), è basato su un sistema di indicatori composto da:

Prerequisiti, Standard specifici e Standard generali, questi ultimi ripartiti in macro-indicatori e indicatori semplici che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo incentivante.

Tra questi ultimi è compreso il macro-indicatore M1, associato all'obiettivo di contenimento delle perdite idriche, che è composto dai due indicatori: M1a "Perdite idriche lineari", definito come il rapporto tra il volume delle perdite idriche totali e la lunghezza complessiva della rete di acquedotto nell'anno considerato e M1b "Perdite idriche percentuali", definito come il rapporto tra il volume delle perdite idriche totali e il volume complessivo dell'acqua in ingresso nel sistema di acquedotto nell'anno considerato (pag. 353).

Ebbene.

A pag. 356 viene chiarito che "A livello nazionale, per il campione analizzato, le perdite idriche lineari sono risultate mediamente pari a 22 m³/(km x gg) e le perdite percentuali mediamente pari al 41,2%". Detto dato, circoscritto al Centro Italia ammonta, rispettivamente, al 25,4% (M1a "Perdite idriche lineari") e al 48,5% M1b "Perdite idriche percentuali".

Da quanto è ricavabile dalla rendicontazione effettuata dall'ATO, i cui dati sono riportati nel Bilancio di Sostenibilità 2020, pubblicato nel sito web di MMS, la stessa ha conseguito, sia per l'anno 2019 che per il 2020, performance, in termini di recupero delle perdite, ben più elevate di quelle medie calcolate sulla base dei dati non soltanto relativi al Centro Italia, ma anche del Nord, collocandosi in fascia B (i gestori vengono, infatti, collocati in fasce che vanno da A ed E in senso decrescente rispetto al livello di performance conseguito).

Nel territorio servito da MMS, infatti, l'indicatore M1a (perdite idriche lineari) corrisponde, per il 2019, al 6,4% e per il 2020 al 6,2%. L'indicatore M1b, relativo alle perdite percentuali corrisponde al 34,3% nel 2019 e al 34% nel 2020, in linea con gli obiettivi di qualità fissati da ARERA.

Ciò significa che, nel panorama nazionale MMS rientra tra i gestori più virtuosi: l'esatto opposto di quanto affermato dall'Associazione.

È noto che secondo consolidata Giurisprudenza di legittimità e di merito, il diritto di critica può ben esplicarsi anche mediante l'impiego di toni accesi e ben può consentire un'interpretazione, anche soggettiva, purché il fatto costitutivo sottoposto a censura venga rappresentato in modo completo e veritiero.

Laddove, come nel caso di specie, i fatti vengono stravolti, estrapolandoli dal contesto specifico, con ciò ledendo gravemente l'immagine del destinatario della critica si giunge a trasmodare nella diffamazione aggravata, considerando l'elevato grado di diffusione delle notizie ed il ruolo istituzionale del diffamato, con conseguente obbligo, per il diffamante, di risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali.

Con riserva di quantificare gli eventuali danni patrimoniali, s'ingiunge, con la presente, all'Associazione in indirizzo di pagare, **entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della presente, € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale**, con l'avvertenza che, in caso d'inadempimento, gli scriventi hanno già ricevuto mandato di adire le vie legali per la tutela dei diritti della Società.

Il pagamento dovrà essere eseguito mediante Bonifico bancario alle seguenti Coordinate:


BPER - via Mario del Monaco, 20
IBAN: IT53L0538713319000042076165

S'ingiunge, altresì, all'Associazione in indirizzo di pubblicare **immediatamente ed a proprie spese**, un'adeguata smentita delle informazioni diffuse nei quotidiani sopra citati, mediante i medesimi canali di informazione cartacea e on line impiegati per la diffusione delle notizie diffamanti oggetto della presente.

Contestualmente, si diffida l'Associazione in indirizzo dal voler reiterare condotte similari, con riserva espressa di agire per il risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale in caso contrario.

Distinti saluti

Avv. Gianluca Bucci
Servizio legale



Avv. Giovanni Cicerchia
Servizio Legale

